

Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti

In attuazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti i seguenti diritti, nel rispetto dei seguenti doveri. La Carta è ispirata ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Titolo I - Principi e tutele fondamentali

1. L'Ateneo è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. E' suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. E' altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

2. Le studentesse e gli studenti (d'ora in avanti "gli studenti") sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa.

3. L'Ateneo assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

4. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

Gli studenti hanno inoltre il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

5. Il diritto allo studio è un obiettivo primario. Nel quadro delle competenze nazionali e regionali di sostegno del diritto allo studio, l'Ateneo prende provvedimenti per favorire lo studio degli studenti meritevoli privi di mezzi e rende possibile l'erogazione di borse di studio mettendo tempestivamente a disposizione dello studente e dell'ente erogatore tutte le informazioni necessarie.

Al fine di esercitare in modo pieno e consapevole i propri diritti - gli studenti hanno altresì il dovere di utilizzare le informazioni disponibili e rispettare le scadenze e gli adempimenti previsti per la fruizione egli stessi.

6. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

Tutti gli studenti hanno diritto ad accedere a percorsi formativi di ogni livello. A tal fine l'Università fornisce agli studenti tutti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative e raggiungere il successo formativo.

7. Gli studenti, senza distinzione di orientamento sessuale, di nazionalità, di genere, di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea negli spazi universitari senza onere finanziario, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato, dei regolamenti di Ateneo e dei principi di tolleranza e pluralismo.

8. Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo democratico dell'Università esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Gli studenti hanno inoltre diritto a partecipare agli organi che programmano e valutano l'attività didattica.

Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti informano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

9. E' dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. L'Università mette loro a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo.

10. Gli studenti disabili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. E' compito dell'Ateneo favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.

11. Gli studenti stranieri iscritti nell'Ateneo hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce loro, anche con appositi uffici, adeguata assistenza, contribuendo a rimuovere gli ostacoli al loro completo inserimento nella comunità universitaria.

Titolo II - Prove d'esame

12. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.

Le prove d'esame sono sostenute con una commissione appositamente predisposta presieduta dal docente responsabile. Gli studenti hanno altresì diritto, su loro richiesta, a essere esaminati dal docente della materia e che l'esame si svolga secondo le modalità didattiche previste dal corso.

13. Ogni insegnamento deve prevedere un numero e una distribuzione temporale degli appelli tali da garantire agli studenti una ragionevole programmazione del proprio carico di esami.

Il calendario degli appelli deve essere pubblicato in bacheca e sul sito web di Ateneo e deve essere reso noto almeno trenta giorni prima dell'inizio delle sessioni d'esame. Le date non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto. Ogni modifica deve essere pubblicata immediatamente.

Tra due appelli della stessa sessione di esame deve intercorrere un intervallo di almeno due settimane.

14. Lo studente ha diritto che il titolare del corso garantisca la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e imprevedute egli è tenuto a darne immediata comunicazione al responsabile della struttura didattica che provvede a modificare la Commissione d'esame.

Dell'eventuale assenza il titolare del corso è comunque tenuto a giustificarsi presso il responsabile della struttura didattica e a darne tempestiva comunicazione agli studenti tramite i mezzi anche informatici di cui dispone.

Gli studenti hanno diritto ad una programmazione dello svolgimento degli appelli d'esame che riduca al minimo i tempi d'attesa.

Gli studenti devono iscriversi agli esami nel rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento del corso di studio al quale sono iscritti.

15. Le informazioni relative alla prova d'esame devono essere comunicate nella Guida dello studente e, comunque, prima dell'inizio del corso. La prova d'esame deve comunque vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato, salva restando la possibilità di contenuti specifici per i frequentanti. Il programma del corso, i relativi contenuti e le indicazioni bibliografiche devono essere trattati nei testi indicati dal docente e comunicati sulla Guida dello studente. Gli studenti hanno diritto di visionare le esercitazioni e i materiali relativi alle loro prove scritte d'esame.

Gli studenti devono affrontare le prove senza ricorrere a fonti o mezzi non consentiti dalla commissione d'esame o comunque sleali.

16. Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.

17. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi alla sua preparazione ed esposizione nella materia di cui ha sostenuto l'esame e non su valutazioni relative alla sua carriera pregressa. Lo studente deve esibire il proprio libretto universitario all'inizio dell'esame, ma la commissione d'esame non può visionare i voti di precedenti prove già registrati sul libretto universitario dello studente prima di esprimere la valutazione finale.

In ogni caso è fatto divieto alla commissione di sottoporre a controllo il materiale didattico utilizzato dallo studente.

18. Di fronte alla comprovata impossibilità di partecipare agli appelli d'esame regolamentari per gravi e documentate ragioni, lo studente può concordare con il docente titolare altra data d'esame.

Titolo III - Servizi e qualità della didattica

19. Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari. La Guida dello studente deve essere pubblicata sul web ed eventualmente anche su altri supporti informatici entro il 15 luglio di ogni anno e deve contenere: il calendario accademico, il programma dettagliato dei corsi già definiti, il nome e l'indirizzo elettronico dei docenti, la composizione dei consigli didattici, la presentazione dei dipartimenti, la presentazione delle associazioni di rappresentanza studentesca presenti in Facoltà e le loro attività in corso, orari e servizi delle biblioteche di Facoltà e delle aule informatiche e ogni altra informazione utile allo studente per un'adeguata compilazione del piano di studi. L'orario delle lezioni, relativo all'intero semestre, deve essere pubblicato almeno 2 settimane prima dell'inizio delle lezioni. Le commissioni paritetiche propongono, altresì, una distribuzione omogenea del carico didattico tra i corsi.

20. L'Università deve garantire agli studenti che tutti i testi adottati dai corsi di studio siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

21. Tutti gli studenti hanno eguale diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. L'Ateneo può prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti volontari, opportunamente formati ai quali corrispondere apposite agevolazioni o sussidi di studio.

22. Le singole sedi dell'Ateneo devono essere dotate di strutture informatiche idonee all'acquisizione di tutte le informazioni utili alla vita universitaria. Gli studenti hanno, altresì, diritto ad un adeguato numero di postazioni informatiche e multimediali con possibilità di accesso a internet o di servizi wireless per l'accesso alla rete.

23. E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti, da parte del titolare del corso. L'orario complessivo delle lezioni ordinarie deve essere congegnato in modo da ridurre al minimo le sovrapposizioni. Qualora per motivi urgenti e imprevisti il docente non possa tenere la lezione, egli deve farsi sostituire da persona competente nella materia. Nell'impossibilità di farlo deve comunicare la propria assenza agli studenti tramite tutti i mezzi di cui dispone. Egli deve comunque recuperare la lezione, d'accordo

con gli studenti frequentanti e deve in ogni caso giustificarsi presso il responsabile della struttura didattica.

24. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il docente dà pubblica comunicazione dell'orario di ricevimento da lui stabilito prima dell'inizio di ogni periodo didattico. Dell'eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dovrà dare tempestiva comunicazione agli studenti e alla struttura didattica di riferimento.

25. Ogni studente, al momento dell'iscrizione, ha diritto all'assegnazione da parte della struttura didattica di riferimento, di un tutor che lo orienti nel suo percorso di studi.

26. Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico devono essere programmati cercando di ridurre al minimo le sovrapposizioni.

27. L'Università è dotata di un sistema di valutazione dei corsi disciplinari che tiene conto del giudizio di ogni studente. La distribuzione delle schede di valutazione agli studenti deve avvenire per ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato.

28. I risultati complessivi derivanti dall'analisi delle schede di valutazione, una volta valutati dal Nucleo di Valutazione, sono pubblici.

Titolo IV - Libertà didattiche

29. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti.

30. Gli studenti possono promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria nei limiti stabiliti dai Regolamenti dei corsi di studio.

Tali attività possono, su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi.

31. Gli studenti hanno il diritto di concordare col docente l'argomento della tesi di laurea. La valutazione della tesi deve riferirsi alla sua qualità scientifica intrinseca e non può essere condizionata dalle opinioni dello studente né dai tempi in cui egli ha completato il proprio percorso di studi.

Lo studente laureando ha diritto a sostenere esami fino all'ultima data di appello calendarizzata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi necessari da parte degli uffici competenti per la registrazione degli esami e per i controlli di carriera.

32. E' dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale ed originale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

Titolo V - Doveri di contribuzione economica

33. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico dell'Ateneo in base alle possibilità del loro nucleo familiare. E' preciso e inderogabile dovere dello studente fornire all'Ateneo dati reddituali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita producendo agli Uffici competenti idonea documentazione, da presentarsi entro le scadenze ufficializzate dall'Ateneo.

Gli studenti hanno diritto a conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto a conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.

Titolo VI - Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

34. Tutti gli studenti regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse godono dell'elettorato attivo e passivo. L'esercizio dell'elettorato passivo è regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza studentesca. E' compito dell'Ateneo rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.

35. I rappresentanti degli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. La rappresentanza presso gli organi di governo dell'Ateneo non deve penalizzare le attività didattiche e curriculari degli studenti.

36. Negli organi non elettivi l'eventuale nomina di studenti deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze studentesche elette negli organi di governo dell'Ateneo.

Titolo VII - Studenti a tempo parziale e lavoratori

37. Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari possono chiedere, con istanza scritta e motivata indirizzata agli uffici amministrativi, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale senza che da ciò derivi alcuna forma di discriminazione.

38. Lo studente a tempo parziale può chiedere al docente di concordare occasioni di ricevimento in orari adeguati alle sue esigenze.

39. Le segreterie devono tener conto delle esigenze degli studenti a tempo parziale nell'organizzazione dei servizi al pubblico.

Titolo VIII - Tirocinanti e studenti in stage

40. L'Ateneo si impegna a promuovere esperienze di stage e tirocini in armonia con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti, tenendo conto dei tempi di studio e delle condizioni socio-economiche dello studente.

41. Le convenzioni con le agenzie e con gli enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto della presente Carta.

42. Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte di regola nei giorni feriali e in orario diurno, e in ogni caso per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico in corso ovvero per le ore previste nel progetto formativo, se trattasi di tirocinio extracurricolare

43. Gli studenti hanno diritto a valutare le attività di stage e tirocinio attraverso questionari anonimi distribuiti al termine dell'attività. I risultati complessivi dei questionari sono pubblici e sono esaminati dalla struttura didattica promotrice del tirocinio, nonché dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

44. La valutazione delle attività di stage e tirocinio svolte dagli studenti si riferisce esclusivamente agli obiettivi raggiunti nel corso delle stesse. Il raggiungimento di tali obiettivi viene attestato dai docenti e dai responsabili delle strutture ospitanti al termine di un periodo prestabilito dalle competenti strutture didattiche.

45. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori vengono riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza,

previo parere dell'organo competente per la programmazione e previa verifica individuale degli obiettivi raggiunti. Il riconoscimento può avvenire in ogni caso nei limiti massimi previsti dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dai regolamenti didattici dei Corsi di Laurea. Nello svolgimento dell'esperienza di stage gli studenti devono svolgere le attività nel rispetto del progetto formativo sottoscritto, nonché nel rispetto delle esigenze di privacy e di riservatezza indicate dalla struttura ospitante. Gli studenti devono altresì attenersi a condotte di correttezza e di rispetto delle persone e delle strutture delle organizzazioni ed enti ospitanti.

Titolo IX - Diritto alla mobilità

46. E' compito dell'Ateneo ricercare accordi con enti pubblici e privati per favorire la mobilità, migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.

47. L'Ateneo si impegna a riconoscere i crediti che lo studente in trasferimento ha maturato in altre Facoltà o altri Atenei di Stato o riconosciuti dallo stato, salva motivazione circostanziata e comunque in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi. Gli studenti hanno diritto ad avere opportunità di mobilità all'estero. L'Ateneo si impegna a riconoscere i crediti previsti dall'accordo didattico, se preventivamente firmato dal responsabile didattico di facoltà e, per accettazione, dall'Università ospitante, secondo le modalità previste dallo specifico programma di scambio di riferimento.

48. Gli studenti hanno diritto a un'informazione completa sulle opportunità di intraprendere periodi di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di studio, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando.

L'Università assiste lo studente nell'adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all'estero e a ottenere il pieno riconoscimento dei crediti.

49. Gli studenti hanno diritto al pieno riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniere purché inseriti nel piano di studi.

Titolo X - Dottorandi di ricerca

50. Le garanzie previste nella presente Carta si applicano anche agli studenti di dottorato di ricerca e della formazione post-laurea in quanto compatibili.

51. Gli studenti di dottorato hanno diritto all'assegnazione di un tutor da parte del collegio dei docenti che lo segua e lo indirizzi nel percorso di formazione alla ricerca.

Per ciascuno studente di dottorato deve essere definito un percorso formativo chiaro, costruito su date certe, con l'indicazione di un argomento di ricerca da sviluppare in autonomia. E' compito del collegio dei docenti individuare e promuovere i modi per finanziare esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.

52. Gli studenti di dottorato hanno diritto a una propria rappresentanza presso i dipartimenti nei quali svolgono la loro attività.

53. Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un rinvio dell'esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca.

Titolo XI - Disposizioni finali

54. La presente Carta viene inviata per via telematica a tutti gli studenti. La sua osservanza viene garantita in ultima istanza dagli organi dell'Ateneo.

55. La tutela attiva della presente Carta è affidata a un Garante inteso come personalità indipendente e di prestigio alla quale il Rettore affida di concerto con le rappresentanze studentesche l'incarico di promuovere l'applicazione della Carta e la sua efficacia.

56. Le segnalazioni di presunta trasgressione delle suddette norme sono rivolte al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate e/o direttamente al Garante da singoli studenti o dottorandi e da chi si pretenda vittima di una violazione delle disposizioni della presente Carta.

Il personale dell'Ateneo è tenuto a collaborare con l'azione di tutela anche fornendo tutte le informazioni di cui è a conoscenza.

57. Gli autori di segnalazioni false e in malafede sono sanzionabili con provvedimenti disciplinari nell'ambito della legislazione vigente.